

## proposta di atto amministrativo n. 73/07

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 7 novembre 2007*

---

CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO  
DELLA GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE DI FUNZIONI E SERVIZI PER IL 2007

---

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 2, avente ad oggetto: "Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi";

Visti gli atti della Conferenza unificata del 28 luglio 2005, n. 873, 1° marzo 2006, n. 936, 27 luglio 2006, nn. 966 e 970;

Ritenuto di procedere in quanto l'atto permette di garantire il sostegno e la gestione associata di funzioni e di servizi comunali;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001,

n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio attività istituzionali, legislative e legali, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

di approvare l'allegato "Criteri e modalità di contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi per il 2007", facente parte integrante del presente atto.

## Allegato

**CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  
A SOSTEGNO DELLA GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE DI FUNZIONI E SERVIZI  
PER IL 2007**

1. I contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi sono così suddivisi:

- a) fondo statale da ripartire tra Comunità montane e Unioni di Comuni, pari ad euro 1.095,015,12 - capitolo 10607102, bilancio 2007;
- b) fondo regionale per spese correnti da ripartire tra Comunità montane e Unioni di Comuni, pari ad euro 288.756,32 - capitolo 10607101, bilancio 2007;
- c) fondo regionale per sole Unioni di Comuni, pari ad euro 201.720,13 - capitolo 10601106, bilancio 2007;
- d) fondo regionale per investimenti, da ripartire tra Comunità montane e Unioni di Comuni, pari ad euro 370.134,33, capitolo 10608401, bilancio 2007;
- e) fondo perequativo per le Unioni di Comuni e per le Comunità montane che hanno subito maggiori riduzioni di risorse nell'anno precedente, pari ad euro 339.389,22 - capitolo 10607103, bilancio 2007.

2. Il **fondo statale** è ripartito separando le risorse destinate alle Unioni di Comuni da quelle per le Comunità montane, nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti nella legislazione statale (articolo 1, comma 154, legge 266/2005; articolo 53, comma 10, legge 388/2000; articoli 2 e 9 dell'intesa Stato Regioni 1° marzo 2006, n. 936). Tenendo conto di tali vincoli e degli stanziamenti previsti nei fondi regionali, alle Comunità montane sono assegnate risorse per complessivi euro 800.000,00 e alle Unioni di Comuni risorse per complessivi euro 1.155.625,90, al netto del fondo perequativo di cui al punto n. 11.

3. Il **fondo statale, il fondo regionale per spese correnti ed il fondo per sole Unioni** sono così ripartiti.

***Relativamente alle Unioni, con i seguenti criteri:***

- a) per il 50 per cento in proporzione al costo di ciascun servizio, rilevato dal rendiconto dell'esercizio precedente, con detrazione dei finanziamenti statali e regionali ricevuti, con le modalità stabilite al punto 13. Il costo del servizio, considerato in forma unitaria secondo i codici ministeriali di riferimento di cui al d.p.r. 194/1996, non sarà comunque preso in considerazione, per le somme eccedenti i 600.000,00 euro;
- b) per il 20 per cento in proporzione inversa alla densità demografica della forma associativa al 31 dicembre dell'anno precedente, da calcolare per ogni singolo comune, e quindi facendo la media tra gli indici dei comuni appartenenti a ciascuna forma associativa. Il riparto della quota sarà operato in proporzione inversa alla media degli indici così ottenuti;
- c) per il 20 per cento in proporzione diretta alla popolazione servita, con limitazione a 10.000 per la popolazione di ogni singolo comune e calcolo al 50 per cento della stessa popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, al 31 dicembre dell'anno precedente;
- d) per il 10 per cento in proporzione diretta al numero dei Comuni appartenenti a ciascuna Unione.

***Per le Comunità montane, con i seguenti criteri:***

- a) per il 50 per cento in proporzione al costo di ciascun servizio, rilevato dal rendiconto dell'esercizio precedente, con le modalità stabilite al punto 13. Il costo del servizio, considerato in forma unitaria secondo i codici ministeriali di riferimento di cui al d.p.r. 194/1996, non sarà comunque preso in considerazione, per le somme eccedenti i 600.000,00 euro;
- b) per il 25 per cento in proporzione alla densità demografica determinata per ciascuna forma associativa;
- c) per il 25 per cento in proporzione diretta alla popolazione servita, con limitazione a 10.000 per la popolazione di ogni singolo comune e calcolo al 50 per cento della stessa popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Per servizio in gestione associata si intende un reparto organizzativo semplice o complesso composto di persone e mezzi per la gestione integrata e associata di servizi ai cittadini. Vi fanno capo attività per l'esercizio di una funzione propria dei comuni deputata all'erogazione di servizi finali ai cittadini ovvero di supporto e strumentali.

5. Una quota del 5 per cento del fondo statale e del fondo regionale per spese correnti è riservata alle fusioni di Comuni.

6. Non è ammesso, in ogni caso, il computo del costo dei servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva, elettorale e statistica), dei servizi relativi alle risorse idriche, al ciclo dei rifiuti, alla distribuzione del gas, e dei servizi che le Comunità montane debbono necessariamente gestire ai sensi della vigente normativa (forestazione, prevenzione incendi, vigilanza sulla raccolta dei funghi e dei tartufi. E' incentivabile la gestione associata del servizio comunale dell'abbattimento di piante isolate).

7. Le Unioni comprese in parte nel territorio di una Comunità montana concorrono esclusivamente al riparto del fondo statale con una riduzione del contributo direttamente proporzionale al numero degli abitanti appartenenti sia all'Unione sia alla Comunità montana, in rapporto al totale degli abitanti dell'Unione. Le Unioni totalmente comprese nel territorio di una Comunità montana concorrono al riparto della quota di euro 75.000,00 da detrarre dalla parte del fondo statale riservata alle sole Unioni di Comuni. Il contributo di euro 75.000,00 è ripartito con i criteri previsti per le Unioni e con riferimento al fondo per spese correnti.

8. Le Unioni di nuova costituzione sono incentivate con un contributo una tantum per le spese di avvio pari a 10.000 euro, a carico del fondo statale - quota Unioni, e di ulteriori 10.000 euro, a carico del fondo regionale per gli investimenti - quota Unioni.

9. Non sono previsti incentivi per le convenzioni e per i consorzi, considerata l'esigenza di incentivare prioritariamente le Unioni di Comuni e le Comunità montane, ai sensi della l.r. 2/2003.

10. **Contributi per investimenti.** Gli investimenti sono finanziati in proporzione alla loro incidenza percentuale sul totale degli investimenti ammessi a finanziamento. Possono essere finanziati investimenti ed interventi realizzati dalle Unioni di Comuni e dalle Comunità montane e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 11 della legge 97/1994. I contributi sono erogati alle Unioni ed alle Comunità montane, per contribuire alle spese per l'acquisto di beni mobili

registrati o immobili e di attrezzature destinate specificamente all'esercizio associato delle funzioni conferite dai Comuni alle Unioni od alle Comunità montane, e destinati a gestioni effettivamente svolte dalle predette forme associative, con imputazione al bilancio delle stesse. Le attrezzature devono consistere in beni durevoli e rientrare nella categoria di beni acquisibili al patrimonio di investimento come risultanti dal conto consuntivo, esclusi quelli che beneficiano di altri contributi pubblici (per la quota assistita) e quelli relativi alla gestione delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti, e della distribuzione del gas. I contributi sono erogati sulla base dei piani di ammortamento (limitatamente alla quota capitale), relativi ai mutui accesi per il finanziamento di tali opere e risultanti dal titolo 3 della spesa del rendiconto dell'esercizio precedente, ovvero sulla base dei costi di investimento a carico dell'ente desunti dal consuntivo.

11. Il **fondo perequativo** è riservato per l'anno 2007, una tantum, alle Unioni ed alle Comunità montane che nel 2006 hanno ricevuto dalla Regione contributi in misura almeno inferiore al 30 per cento rispetto al 2005, considerando il decremento delle risorse complessive (2006: - 30 per cento rispetto al 2005).

Il fondo viene ripartito in proporzione alla differenza tra i contributi ricevuti per il 2005 ed i contributi 2006, senza considerare i contributi ricevuti nel 2005 per investimenti aventi carattere eccezionale, come l'acquisto degli immobili da adibire a sede dell'Unione.

La formula per la ripartizione è la seguente:

$$x \text{ (percentuale del contributo spettante)} : 100 \% \text{ (fondo totale)} = d \text{ (differenza 2005 / 2006 maturata dalla forma associativa)} : t \text{ (totale delle differenze maturate dalle forme associative aventi titolo alla ripartizione del fondo perequativo).}$$

La domanda di ammissione al contributo perequativo deve essere corredata: dalla certificazione a firma congiunta dei segretari e responsabili di bilancio dei diversi enti, accompagnata dalla copia conforme dei conti consuntivi limitatamente alla parte riferita alle voci per le quali si chiede il contributo, che attestino il disavanzo del quale si richiede il ripiano parziale accompagnata dalla copia conforme dei bilanci e dei conti consuntivi limitatamente alla parte riferita alle voci per le quali si chiede il contributo.

12. La competente struttura regionale ha la facoltà di chiedere chiarimenti e documentazione integrativa in merito alle dichiarazioni rese, e di rettificare in diminuzione gli importi richiesti, al fine di conformarli ai criteri stabiliti col presente atto.

13. I contributi vengono concessi, con decreto del dirigente della struttura competente della Giunta regionale, alle forme associative che ne abbiano titolo sulla base della documentazione trasmessa. Le modalità per l'inoltro della documentazione e la relativa modulistica sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente della Giunta regionale. La rilevazione dei dati posti a base del riparto avviene in ogni caso sulla base di certificazione a firma congiunta dei segretari e responsabili di bilancio dei diversi enti o aggregazioni, accompagnata dalla copia conforme dei conti consuntivi limitatamente alla parte riferita alle voci di spesa per le quali si chiede il contributo. Le Unioni di Comuni sono tenute ad indicare, con le modalità sopra previste, l'entità dei finanziamenti statali e regionali ricevuti, detraendoli dall'ammontare dei costi dei servizi.

14. I finanziamenti destinati alle fusioni di Comuni sono ulteriormente ripartiti, nel caso di non utilizzo per i fini cui sono originariamente destinati, tra le Unioni di Comuni e Comunità montane aventi diritto all'accesso al riparto dei finanziamenti per spese correnti di cui alla l.r. 2/2003, in proporzione al contributo già determinato per tale voce.